

N. 4855/2016 SIUS

N. Ord.



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PISA

Il Magistrato di Sorveglianza di Pisa, dr. Leonardo DEGL'INNOCENTI;
a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 22.9.2017, nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 35ter Ord. Pen., presentato in data 10.10.2016 da C. M., nato a XXXXX il XXXXX, detenuto presso la Casa Circondariale di Lucca, in esecuzione di pena di cui al provvedimento di cumulo di pene concorrenti n. XXX/XXXX SIEP della Procura della Repubblica presso il Tribunale Siracusa; fine pena attuale 20.6.2018;
visti gli atti del procedimento di sorveglianza e verificata la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al Pubblico Ministero, all'interessato e al difensore;
sentite le conclusioni delle parti;

OSSERVA

Occorre, innanzitutto, rilevare come il detenuto abbia avanzato "istanza di riduzione risarcitoria della pena" per violazione dell'art. 3 della CEDU, ai sensi dell'art. 35ter Ord. Pen., facendo riferimento unicamente ai periodi di detenzione trascorsi, dal 21.12.1992, quando era ristretto a Prato (e non dal 18.12.1992 come erroneamente indicato nell'istanza), alla data di presentazione del reclamo (e cioè il 10.10.2016), presso gli Istituti penitenziari appunto di Prato nonché di San Gimignano, Porto Azzurro, Volterra, Fossombrone, Sulmona, Larino, Spoleto, Augusta, Avellino, Vasto, Milano Opera, Lecce, Foggia, Pisa, Padova, Saluzzo, Parma, Massa e Lucca (v. istanza in atti).
Ciò evidenziato, deve subito essere rilevato come le Direzioni degli Istituti di Prato, San Gimignano, Porto Azzurro, Fossombrone, Sulmona, Milano Opera, Lecce, Foggia e Lucca abbiano eccepito che, per le pretese risalenti a periodi antecedenti a cinque antecedenti alla data dell'istanza, il diritto al risarcimento del danno deve ritenersi estinto per effetto del decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Con riferimento a detta eccezione è sufficiente osservare come la prescrizione decorra dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e cioè dalla data di entrata in vigore dell'art. 35ter Ord. Pen. (introdotto con il D.L. 26.6.2014 n. 92 convertito, con modificazioni, nella L. 11.8.2014 n. 117) con la conseguenza che, nel caso di specie, non può, comunque ed a prescindere da ogni altra considerazione, essere decorso l'ipotizzato termine quinquennale.
Né deve essere dimenticato come di recente la Corte di Cassazione abbia escluso, nella fattispecie, la rilevanza della prescrizione non potendo il reclamo previsto dall'art. 35ter Ord. Pen. essere considerato un "tipico rimedio risarcitorio ascrivibile alla categoria

concettuale dell'illecito aquiliano" (cfr., letteralmente in termini, Cass., 19.10.2016 - 10.1.2017, n. 834, Gambardella).

Né può, poi e come astrattamente configurato dalla Direzione di Milano Opera, porsi una questione di decadenza dell'interessato dalla azione finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno subito essendo detta ipotesi relativa al giudizio da proporsi innanzi al Tribunale civile competente per territorio appunto entro 6 mesi dalla scarcerazione.

Per completezza, deve essere ricordato come con ordinanza 5.7.2016 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze abbia ammesso il C. alla detenzione domiciliare, misura dapprima sospesa ex art. 51ter Ord. Pen. da questo Magistrato di Sorveglianza il 14.9.2016 (con reingresso del C. in carcere, presso l'Istituto di Lucca, in pari data) e poi revocata dallo stesso Tribunale di Sorveglianza con ordinanza 13.10.2016.

Per ciò che concerne, invece, il difetto del requisito dell'attualità e gravità del pregiudizio subito, evidenziato dalle Direzioni degli Istituti di Saluzzo, Massa e Pisa va osservato che la norma in oggetto rinvia all'art. 69, comma 6, lett. b) Ord. Pen. - così fissando anche in questo caso le regole procedurali di cui all'art. 35bis Ord. Pen. - ove il pregiudizio consistente nella violazione della norma europea deve evidentemente considerarsi sempre e di per sé "grave", mentre l' "attualità" si riferisce all'esecuzione penale 'in atto', nel cui ambito il Magistrato di Sorveglianza è chiamato a conoscere dei pregiudizi eventualmente subiti dal detenuto, anche intervenendo con un rimedio riparatorio e compensativo di tempestiva efficacia, e volta in primo, essenziale e indefettibile luogo a ridurre la pena detentiva ancora da scontare.

Tanto premesso, deve essere ricordato che la giurisprudenza della Corte EDU, ai cui criteri interpretativi deve fare riferimento il Giudice per valutare la violazione dell'art. 3 CEDU, come letteralmente stabilito dall'art. 35ter Ord. Pen., dopo una serie di pronunce dai contenuti non sempre omogenei, è giunta ad un arresto che deve considerarsi al momento decisivo nella valutazione dei reclami avanzati ai sensi di tale disposizione.

Con sentenza 20.10.2016 Mursic contro Croazia, pronunciata dalla Grande Camera, la Corte europea ha infatti stabilito i seguenti principi fondamentali:

1. per calcolare la superficie minima di spazio personale da assegnare a un prigioniero nella cella collettiva, non deve calcolarsi quella del bagno ma deve includersi lo spazio occupato da mobili; in tal senso fondamentale è determinare se i detenuti abbiano la capacità di muoversi normalmente nella cella;
2. 3 mq di superficie per ogni detenuto nella cella collettiva è lo standard minimo richiesto perché la situazione alloggiativa non contrasti con l'articolo 3 della Convenzione;
3. quando la superficie accessibile in una cella collettiva per ciascun detenuto è inferiore a 3 mq, la mancanza di spazio personale è considerato fatto così grave da determinare una forte presunzione di violazione dell'articolo 3; scatta a questo punto l'onere della prova a carico dell'Amministrazione penitenziaria che può superare la presunzione dimostrando la sussistenza di elementi specifici in grado di compensare adeguatamente questa circostanza;
4. la forte presunzione di violazione dell'articolo 3 può normalmente essere vinta solo in presenza dei seguenti fattori: 1) la riduzione di spazio personale, rispetto al

minimo richiesto di 3 mq, è per periodi brevi e occasionali; 2) tali periodi sono accompagnati da sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella e da attività adeguate; 3) il richiedente è ristretto in una struttura che, in generale, consente condizioni dignitose di detenzione, e non presenta altre situazioni che possono essere considerate come determinanti cattive condizioni di detenzione

5. quando un detenuto in cella ha uno spazio personale tra 3 e 4 mq, il fattore spazio è un elemento importante per la valutazione della adeguatezza o meno delle condizioni di detenzione. In questi casi si potrà rilevare violazione dell'articolo 3 ove la mancanza di spazio si accompagni ad altre deteriori condizioni di detenzione, quali la mancanza di accesso all'aria aperta, l'insufficienza di luce naturale in cella, la scarsa ventilazione ovvero la temperatura insufficiente o eccessiva nei locali, la mancanza di intimità nell'uso bagno, o condizioni sanitarie e igieniche scarse.
6. quando un detenuto fruisce più di 4 mq di spazio personale in cella collettiva, questo aspetto non può rappresentare un problema, di talché solo gli altri aspetti di cui sopra possono venire in rilievo ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione nella valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di detenzione del richiedente.

A tali principi fondamentali si ritiene di doversi uniformare nella valutazione del reclamo in esame.

In proposito è noto al Giudicante che Cass., I, 9.9.2016, Sciuto, ha concluso, così interpretando quanto osservato dalla sentenza 20.10.2016 Mursic contro Croazia, pronunciata dalla Grande Camera, che per la valutazione dello spazio *pro-capite* in cella debba aversi riguardo allo spazio libero dedotto quello occupato dal letto e dagli arredi fissi: ritenendo in tal senso prevalente l'espressione utilizzata dalla Corte EDU secondo cui deve essere assicurato ai detenuti uno spazio in cui potersi muovere "normalmente" (o "liberamente" secondo un'altra lettura), e da ciò inducendo che letto e arredi fissi inibiscono tale modalità di movimento.

Tale indirizzo ha trovato numerose conferme in successive decisioni della Cassazione.

Ritiene tuttavia il Giudicante che tale integrazione interpretativa operata dalla Corte di legittimità rispetto a quanto affermato dalla Corte EDU non sia definitivamente persuasiva.

Da un lato, perché oggettivamente non trova convincente riscontro nell'intero compendio motivazionale della Corte EDU che ha espressamente e inequivocamente affermato come gli arredi fissi (compreso il letto) non debbano essere sottratti nel computo dello spazio *pro-capite* in cella (e d'altra parte è pacifico che essi costituiscano elemento essenziale per una corretta e ordinaria detenzione in difetto del quale, come considerato in altre pronunce delle sezioni ordinarie, vi sarebbe effettivamente violazione del parametro CEDU); e d'altra parte ha altresì in tutta chiarezza considerato (come si ricava dalla lettura complessiva della sentenza, ed in particolare dalla valutazione che poi è stata fatta specificamente sulla posizione del ricorrente Mursic) che il normale movimento in cella non è pregiudicato dagli arredi essenziali e indefettibili, ma evidentemente potrebbe conseguire ad altre cause (ad esempio ad una conformazione della cella che non lo consenta materialmente, come potrebbe verificarsi nel caso di un vano stretto e lungo, ovvero caratterizzato dalla presenza angoli, spigoli o altre irregolarità perimetrali, tali da rendere oggettivamente non fruibile lo spazio pur

esistente e aritmeticamente computabile, oppure da un posizionamento non funzionale della mobilia tale da rendere per tale motivo impossibile un normale movimento - si pensi al mancato utilizzo di letti a castello, o all'ancoraggio dei letti in mezzo alla stanza così da creare piccoli spazi separati tra loro e per ciò stesso non fruibili, anziché un unico più ampio spazio centrale nella stanza).

In tal senso deve sottolinearsi che altra recente pronuncia della Corte di legittimità (Cass., II, 10.3.2017, Mocanu) ha ribadito la assoluta chiarezza della sentenza Mursic e la sua qualità di piena espressione di *"diritto convenzionale consolidato"* traendone il principio che la cella, per essere conforme all'art. 3 CEDU, deve assicurare ad ogni detenuto almeno 3 mq di spazio, senza alcun riferimento alla mobilia fissa, ivi compreso il letto.

Ma soprattutto deve essere evidenziato l'orientamento espresso da altra assai recente decisione della Corte EDU (seconda Sezione) che confermando e ponendosi dichiaratamente sulla stessa linea della sentenza Mursic, sembra smentire in modo inequivoco la Corte italiana.

Si tratta della sentenza depositata il 16.5.2017 nella procedura promossa dai detenuti Sylla e Nollomont contro la Repubblica Belga.

Esaminando in particolare la posizione del detenuto Nollomont si comprende con chiarezza che la Corte EDU non tiene in alcun conto la mobilia presente nella cella e tantomeno sottrae dalla metratura utile di questa lo spazio occupato dai mobili - in particolare il letto e gli altri arredi fissi che costituiscono l'oggetto dell'attenzione della Cassazione - ma soltanto quello occupato dai sanitari; laddove il concetto di muoversi normalmente (*"difficulté qu'il aurait de se mouvoir normalement dans sa cellule"*) non si riferisce ad uno spazio totalmente libero da ingombro, bensì alla possibilità di spostarsi in una stanza occupata da mobilia e da altre persone senza scontare difficoltà particolari o addirittura insormontabili (così come ragionevolmente sarebbe ad esempio ove una cella di 12 mq occupata da 4 detenuti prevedesse 4 letti singoli anziché 2 a castello).

La Corte EDU evidenzia che la cella occupata da Nollomont era di metratura pari a mq 8,8 e che insieme a lui vi era un altro detenuto, così che sottraendo dalla metratura l'ingombro rappresentato dalle installazioni sanitarie (un lavabo e una toilette, ovvero un water, che evidentemente non erano separati dalla zona di pernottamento ma interni ad essa) il detenuto aveva comunque uno spazio non inferiore a 4 mq (*"38. Partant, la Cour part de l'hypothèse que l'espace personnel dont dispose le requérant n'est, en tous les cas, pas inférieur à 4 m² et considère que cet aspect des conditions matérielles de détention ne pose pas de problème (Muršić, précité, § 140.)"*); la Corte EDU d'altra parte se da un lato riconosce espressamente che nessun rilievo riveste il criterio spaziale nell'economia del reclamo presentato da Nollomont, tuttavia gli deve comunque essere riconosciuto il pregiudizio ai sensi dell'art. 3 CEDU in ragione del fatto che era stato esposto a fumo passivo, il regime penitenziario era povero di offerta formativa e, di importanza essenziale ai fini che qui interessano, *"manque d'intimité dans l'usage des toilettes"* a riprova che i sanitari erano interni all'ambiente di pernottamento e che per tale ragione lo spazio occupato da lavabo e water doveva sottrarsi dalla metratura utile.

E per la stessa ragione la posizione del reclamante Sylla viene considerata meritevole, nel suo caso invece proprio per carenza di spazio minimo utile: egli infatti si era trovato

a condividere con altri due detenuti una cella di 9 mq così che lo spazio *pro-capite* era pari astrattamente a 3 mq; ma da tali 3 mq la Corte EDU ha ritenuto di dover sottrarre non mobilia (e tantomeno il letto) bensì ancora una volta il lavabo e la toilette, tali certamente da occupare uno spazio sufficiente a condurre quello utile sotto la soglia dei 3 mq *pro-capite*; e per ciò solo ha Sylla viene riconosciuto il diritto al risarcimento, non essendosi rilevate situazioni di particolare favore atte a compensare sufficientemente la carenza di spazio (“31. *Les conditions dont se plaint le requérant (voir paragraphe 6, ci-dessus) sont confirmées par le Gouvernement, lequel ne fait, par ailleurs, état d’aucun facteur qui ait pu atténuer de manière décisive l’inconfort provoqué par le manque d’espace individuel suffisant.* 32. *La Cour estime que le manque d’espace dont a disposé le requérant combiné à l’absence d’activités hors cellule suffit pour considérer que le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention est atteint.*”).

È quindi utile sottolineare come la Corte EDU, seconda sezione, richiami espressamente alcuni passaggi della sentenza Mursic ed affermi in modo chiaro che i parametri utilizzati nella propria decisione sono esattamente gli stessi evidenziati dalla pronuncia della *Grand Chambre*, ai quali fa esplicito ed esclusivo riferimento, applicandoli in modo pedissequo.

Si ritiene pertanto, in attesa che la Corte di Cassazione analizzi a sua volta la situazione alla luce di tale pronuncia europea, di doverne seguire le indicazioni così come l’art. 35ter Ord. Pen. impone.

Ciò evidenziato e tornando all’esecuzione in corso, il detenuto ha evidenziato altre e specifiche violazioni patite negli Istituti in questione ed a suo dire indicative della disumanità e indecorosità della detenzione subita, ulteriori rispetto al limite minimo dello “spazio vitale”.

In particolare ha lamentato di avere patito i seguenti disagi, tutti incidenti sulla qualità della detenzione:

1. Colloqui visivi in locali con mezzi divisorii (tutti gli Istituti ad eccezione di Massa, Lucca e Pisa per il periodo 2015/2016);
2. Perquisizioni corporali con flessione (tutti gli Istituti);
3. Servizi igienici annessi alla camera di detenzione a vista (tutti gli Istituti tranne Pisa, Porto Azzurro, Volterra, Foggia, Saluzzo e Milano Opera), non dotati di doccia nonché di bidé e mancata erogazione di acqua calda (tutti gli Istituti ad eccezione di Massa);
4. Mancanza di condizioni igieniche delle stanze e, in particolare, mancanza di luce naturale e di sufficiente passaggio d’aria (tutti gli Istituti);
5. Cucina detenuti unica in presenza di popolazione detenuta superiore a 200 persone (tutti gli Istituti ad eccezione di Lucca, Volterra, Vasto e Larino);
6. Mancanza di locali attrezzati per cucinare il cibo autonomamente (tutti gli Istituti);
7. Mancanza di trattamento rieducativo (nei seguenti Istituti San Gimignano, Larino, Augusta, Milano Opera, Lecce, Foggia, Parma, Saluzzo e Padova).

Per quanto concerne tali doglianze si rileva:

- 1) La questione dei colloqui effettuati in locali provvisti di mezzi divisorii non è riconducibile di per sé al concetto di detenzione disumana e degradante;

- 2) Il detenuto non ha specificato quando e come è stato sottoposto a tale trattamento di controllo; non è dato pertanto conoscere se ed in ragione di quali circostanze di fatto ciò si sarebbe verificato e dunque possa avere direttamente inciso sulla dignità della detenzione;
- 3) Dalle relazioni dei menzionati Istituti non emerge che il detenuto non abbia potuto usufruire in modo riservato dei servizi igienici fermo restando che in vari periodi di detenzione il medesimo è stato ristretto in cella da solo;
- 4) Dalle relazioni degli Istituti in questione risulta escluso che le camere non siano state dotate di sufficiente luce naturale e areazione o che siano, comunque, mancate le prescritte condizioni igieniche;
- 5) La questione della cucina non è riconducibile di per sé al concetto di detenzione disumana e degradante;
- 6) Altrettanto deve dirsi per quanto attiene alla questione dell'assenza di locali specificamente destinati alla autonoma cottura dei cibi;
- 7) L'eventuale mancanza del trattamento rieducativo (peraltro dedotta in modo assolutamente generico) non è di per sé indicativa di una detenzione disumana e degradante; con specifico riferimento a tale ultima doglianza deve essere aggiunto come il C. riferisca la stessa anche all'Istituto di Viterbo ove non risulta essere stato detenuto; il reclamante non ha comunque chiesto la valutazione del periodo eventualmente trascorso in detto Istituto (cfr. reclamo cit.).

La questione è, pertanto, circoscritta alla verifica degli spazi vivibili in cella.

Gli Istituti in questione hanno, come evidenziato, inviato apposite relazioni descrivendo le camere detentive occupate dal reclamante nei periodi in esame ed in particolare le relative metrature.

Dalle predette relazioni è emerso che l'interessato è stato ristretto in condizioni di oggettivo sovraffollamento, in violazione dei parametri fissati dalla CorteEDU alla luce dell'art. 3 della CEDU così come interpretato dalla Corte medesima e con specifico riferimento allo spazio che deve essere assicurato in cella ad ogni recluso, indicato come non inferiore a 3 mq per persona, unicamente nei seguenti periodi trascorsi:

I) presso l'Istituto di Fossombrone:

- dal 15.2.1999 al 19.2.1999, per complessivi giorni 5.

Per detto periodo di detenzione la Direzione dell'Istituto non è stata in grado di indicare il numero dei soggetti ristretti, unitamente al reclamante, nel reparto di chirurgia ove il medesimo era stato allocato per mancanza di posti disponibili.

La riferita circostanza, nell'ottica civilistica che connota la liberazione anticipata riparatoria di cui all'art. 35ter Ord. Pen., da considerarsi secondo il concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza come un istituto riconducibile all'area della tutela risarcitoria atipica, deve essere considerata come ammissione dei fatti allegati dal condannato nell'atto introduttivo del presente procedimento.

Deve, pertanto, ritenersi (ancorché sulla scorta della predetta ammissione implicita da parte dell'Amministrazione Penitenziaria) che il detenuto abbia subito nel corso della carcerazione in detto Istituto un pregiudizio rilevante ai sensi dell'art. 3 della CEDU;

II) presso l'Istituto di Massa:

- dal 15.8.2012 al 2.10.2012 (giorni 49);

- dal 12.10.2012 al 30.10.2012 (giorni 19), così per complessivi giorni 68;

III) presso l'Istituto di Pisa:

- dal 14.4.2015 al 18.8.2015 (giorni 127);

- dal 23.8.2015 al 5.9.2015 (giorni 14);

- dal 7.9.2015 al 21.10.2015 (giorni 45), così per complessivi giorni 186.

Negli altri periodi di detenzione il C. non è, invece, stato ristretto, con riferimento appunto allo spazio pro capite, in condizioni di sovraffollamento.

Per concludere, occorre rilevare come le altre condizioni della detenzione patita dal C. in detti periodi devono, tenuto conto di quanto esposto in ordine alle ulteriori lamentele avanzate dall'interessato nonché del congruo numero di ore di permanenza all'esterno della cella godute dal medesimo in tutti gli Istituti in questione, considerarsi non insufficienti e tantomeno ingeneranti uno stato di disumanità o mancanza di dignità nel corso dell'esecuzione.

Da quanto esposto discende che il reclamo del C. deve essere accolto limitatamente ai periodi sopra indicati per complessivi giorni 259 (5 + 68 + 186).

Il riconoscimento della violazione comporta una riduzione della pena pari ad un giorno di detenzione ogni dieci vissuti in condizioni deteriori, con un'integrazione monetaria per l'eventuale frazione residua inferiore a giorni dieci.

Il reclamante ha, pertanto, diritto ad un ristoro di giorni 25 di riduzione della pena detentiva e di Euro 72 (Euro 8.00 al giorno relativamente al residuo periodo non comportante diritto a riduzione pena).

P.Q.M.

Visto l'art. 35ter Ord. Pen.

ACCOGLIE PARZIALMENTE

il reclamo presentato da **C. M.** e dichiara che dal 15.2.1999 al 19.2.1999 (giorni 5), dal 15.8.2012 al 2.10.2012 (giorni 49), dal 12.10.2012 al 30.10.2012 (giorni 19), dal 14.4.2015 al 18.8.2015 (giorni 127), dal 23.8.2015 al 5.9.2015 (giorni 14) e dal 7.9.2015 al 21.10.2015 (giorni 45), per complessivi giorni 259, la detenzione si è svolta in condizioni di violazione dell'art. 3 della CEDU;

DISPONE

a titolo di risarcimento del danno in suo favore una riduzione della pena detentiva pari a giorni 25 da detrarre da quella in esecuzione e l'erogazione della somma di Euro 72.

RESPINGE

Il reclamo nel resto.

Manda alla Cancelleria, per gli adempimenti di competenza.

Pisa, 22.9.2017

Il Magistrato di Sorveglianza
Dr. Leonardo DEGL'INNOCENTI